

**LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 1964, N. 12**

**Autorizzazione di un limite di impegno di lire 20 milioni  
per la concessione di contributi a sensi della  
legge regionale 22 novembre 1961, n. 10<sup>1 2</sup>**

**Art. 1**

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1964 il limite di impegno di Lire 20 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di Lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964 al 1968.

Alla copertura dell'onere di Lire 20 milioni a carico dell'esercizio 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

---

<sup>1</sup> In B.U. 25 febbraio 1964, n. 8.

<sup>2</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

**Art. 2**

La disponibilità di cui al precedente articolo saranno utilizzate esclusivamente per la concessione di contributi su prestiti della durata di mesi sessanta, nella misura del 3 per cento sull'ammontare originario dei prestiti stessi.

